



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di messa in riserva e recupero (R13, R5) tramite impianto di frantumazione e vagliatura di materiale fresato e materiale da costruzione, ubicato nella Zona Industriale di Baragiano, Comune di Balvano (PZ) (Catasto: Foglio 4, particella n. 133; coordinate geografiche sist. rif. WGS84: 40°41'50.6"N; 15°32'43.6"E). Ditta IMPRESA TURLIONE S.r.l. con sede legale in Via Aldo Capitini, 16, Potenza.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- lo Statuto della Provincia di Potenza approvato con D.C.P. n. 2 del 16/02/2015;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente n. 1 del 27/10/2014;
- i Decreti Presidenziali n.75 del 23/07/2015 e n. 88 del 08/10/2015 di modifica del modello organizzativo della Provincia, in attuazione di quanto sancito dalla Legge n. 56 del 07/04/2015;
- i Decreti Presidenziali n. 77 del 31/07/2015 e n. 89 del 08/10/2015 di conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito gestionale ed organizzativo dell'Ente con cui è stata assegnata allo scrivente la responsabilità dell'Ufficio Pianificazione Territoriale ed Attività Produttive;
- il Decreto Presidenziale n. 50 del 26/07/2016 di ulteriore modifica del modello organizzativo della Provincia con cui è stata affidata, tra l'altro, allo scrivente la responsabilità del nuovo ufficio denominato "Pianificazione Territoriale e Ambiente" con decorrenza 01/08/2016;
- il Decreto Presidenziale n. 54 del 01/09/2016 di rettifica del Decreto Presidenziale n. 50 del 26/07/2016;

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 152/2006, in particolare:
 - *Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*:
 - art 214 concernente il rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche per l'avvio, tra l'altro, delle attività di recupero di cui all'allegato C;
 - art. 216 riguardante l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti e l'iscrizione in un apposito registro della Provincia previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle norme vigenti in materia;
 - *Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera"*
 - art. 269 "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti", comma 2;
 - Allegato V alla Parte V "Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico, o stoccaggio di materiali polverulenti" – Parte I;

- Allegato VI “*Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione*”;
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, recante “*criteri per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dei menzionati artt. 214 e 216 D.Lgs 152/06 e s.m.i.*”;
- il D.M Ambiente 17 dicembre 2009, concernente l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs 152/06 e dell'art.14 bis del D.L. 78/09 convertito, con modificazioni dalla L. n. 102/09;
- le D.G.R. n. 471 dell'8 aprile 2011 e s.m.i., relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;
- il D.M. 25/08/2000 “*Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinamenti*”;
- la L.R. n.49/2015, art. 3, comma 7, che prevede il trasferimento alle Province delle funzioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 ed all'art. 50, comma 1, lettera g), della L.R. n.7 del 08/03/1999;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*”;
- le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico di Basilicata (C.R.I.A.B.) in merito alle linee guida regionali per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni per i nuovi impianti industriali;
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, ...*”;
- la L. n.447/1995 “*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*”;
- il D.P.C.M. 01/03/1991 “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi e nell'ambiente esterno*”;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;
- il D.P.R. 59/13 “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;
- il D.P.C.M. 08/05/2015 “*Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA*”;
- la D.G.R. Basilicata n.689 del 22/06/2016 “*Approvazione linee guida regionali in materia di autorizzazione unica ambientale e adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale*”;
- la L. 241/90;

RICHIAMATE

- la Presa d'atto n. 20630 del 08/06/2015 della Provincia di Potenza (Ufficio Ambiente): “*Attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. Iscrizione al registro della Provincia*”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 23AB.2017/D.767 del 13/07/2017 della Regione Basilicata (Dipartimento Ambiente ed Energia Ufficio Compatibilità Ambientale) “*Parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di VIA relativamente al Progetto per le attività di messa in riserva e recupero (R13, R5) tramite impianto di frantumazione e vagliatura di materiale fresato e materiale da costruzione nell'area Industriale di Baragiano nel Comune di Balvano (PZ)*”;

CONSIDERATI gli esiti della relazione istruttoria predisposta dal funzionario competente prot. n. 48319 del 19/12/2017, fatti propri dal sottoscritto e riportati di seguito;

PRESO ATTO che:

- in data 05/04/2016, la ditta “IMPRESA TURLIONE S.r.l.” ha presentato, tramite il SUAP “Platano - Melandro”, con istanza acquisita al protocollo dell'Ente n. 14292, 14312 e 14314, la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di messa in riserva e recupero (R13, R5) tramite impianto di frantumazione e vagliatura di materiale fresato e materiale da costruzione, ubicato nella Zona


Industriale di Baragiano, Comune di Balvano (PZ), in sostituzione dei i titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, lettere c, e, g, allegando la seguente documentazione:

- Allegato 1 - Provincia di Potenza - Presa d'Atto n. 20630 dell'8 giugno 2015; Visura camerale; Carta d'identità del legale rappresentante; Scarichi Contratti Consorzio ASI;
- Allegato 2 - a. Localizzazione lotto area industriale di Baragiano; b. Stralcio catastale;
- Allegato 3 - Stralcio carta 1:2000 con informazioni sugli insediamenti presenti nel raggio di 500 m: altezze, distanze e destinazioni d'uso;
- Allegato 4 - Planimetria dello stabilimento in scala 1:200 con indicazioni relative: alle aree occupate da ciascuna unità produttiva; alle reti e ai sistemi di smaltimento delle acque industriali e di prima pioggia o di servizio; alle potenziali sorgenti di emissioni diffuse;
- Allegato 5 - Schede tecniche impianto di frantumazione e impianto di vagliatura;
- Allegato 6 - Relazione geologica;
- in data 26/07/2017, è stato acquisito al protocollo dell'Ente n. 30571, il parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di VIA di cui alla D.D. n. 23AB.2017/D.767 del 13/07/2017 (Regione Basilicata Dipartimento Ambiente ed Energia Ufficio Compatibilità Ambientale) sopra richiamata;
- in data 09/09/2016, il SUAP "Platano - Melandro", ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 14292, la documentazione presentata dalla ditta il 05/04/2016;
- in data 17/10/2017, si è svolta la Conferenza di servizi di cui al verbale n. 39430, indetta con nota prot. 35529/2017, a cui hanno partecipato i rappresentanti della ditta "Impresa Turlione S.r.l." e del Comune di Balvano, nel corso della quale:
 - questo Ufficio ha richiesto chiarimenti:
 - sulla tipologia di recupero dei rifiuti e sulle quantità previste (per la tip. 7.6 si dichiara un quantitativo pari a 60.000 t/a, che implicherebbe l'avvio della procedura ordinaria, in quanto il valore previsto nell'allegato 4 al D.M. 5 febbraio 1998 per la tipologia suddetta è pari a 50.230 t/a);
 - sulle modalità di scarico delle acque di dilavamento;
 - il Sindaco del Comune di Balvano, che si è riservato di far pervenire il proprio parere nei giorni successivi, ha chiesto che le acque vengano convogliate presso il depuratore consortile e che venga installato un impianto di abbattimento delle polveri efficiente vista la vicinanza del centro abitato di Baragiano Scalo;
 - con riferimento alle distanze dal Torrente Platano, che attraversa l'intera area industriale di Baragiano, si è preso atto della sentenza del TAR Basilicata n. 265/2013, nell'ambito della quale si sancisce che *"l'area industriale Baragiano è stata istituita prima del 06/09/1985, precisamente con D.P.G.R. n. 290 del 03/04/1985, e perciò, ai sensi dell'art. 242, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004, non risulta necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica"*;
 - il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ha dichiarato che, in ordine alle emissioni acustiche di cui alla L. 447/1995, il Comune non ha adottato la classificazione acustica del proprio territorio, pertanto esprime parere favorevole subordinato alla verifica di quanto prescritto dalla norma, facendo effettuare alla ditta misurazioni fonometriche in fase di esercizio;
- in data 20/10/2017, con nota n. 20170112719, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente n. 39803, l'ASP (Dipartimento di Prevenzione Collettiva Salute Umana – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica) ha richiesto integrazioni;
- in data 16/11/2017, con nota n. 6766 acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 43272, il Comune di Balvano ha trasmesso parere favorevole;
- in data 17/11/2017, con nota acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 43383, l'Ufficio Aria dell'ARPAB, ha trasmesso parere favorevole con le seguenti prescrizioni: "...
 - *l'azienda deve effettuare con cadenza quadrimestrale l'autocontrollo dei PM10, PM2,5 e IPA con campagne di monitoraggio condotte per quindici giorni consecutivi in almeno tre punti, di cui uno da prendere come riferimento o bianco;*
 - *le metodiche analitiche e di prelievo, la scelta dei punti dove posizionare i campionatori, dovranno essere concordati con questo Ufficio, dopo la presentazione da parte dell'azienda di uno studio modellistico di dispersione, di diffusione e trasporto degli inquinanti, in cui vengono riportate le determinazioni analitiche di almeno due campagne di bianco, condotte in condizioni atmosferiche diverse;*

- al termine del primo biennio di questo monitoraggio, questo Ufficio si riserva la possibilità di apportare modifiche a quanto sopra prescritto”;
- in data 23/11/2017, con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 44560 del 28/11/2017, il SUAP “Platano Melandro” ha trasmesso le seguenti integrazioni presentate dalla ditta “Impresa Turlione S.r.l.” facendo seguito alla richiesta dell’ASP del 20/10/2017:
 - relazione tecnica descrittiva relativa al box pesa e servizi igienici;
 - elaborati grafici relativi al box e servizi igienici;
 - parere Consorzio ASI (n. 6841 del 23/11/2017) nel quale si dichiara che la normativa urbanistica in vigore per l’a.i. di Baragiano non prevede alcuna fascia di rispetto di inedificabilità a tutela della salute pubblica;
- in data 06/12/2017, con nota n. 20170130334, acquisita al protocollo dell’Ente n. 46430 del 07/12/2017, l’ASP (Dipartimento di Prevenzione Collettiva Salute Umana – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica) ha trasmesso parere favorevole;

CONSIDERATO che dalla documentazione tecnica allegata all’istanza e da quanto riportato nelle autorizzazioni sopra richiamate, si evince quanto segue:

- lo stabilimento della ditta “IMPRESA TURLIONE S.r.l.” è ubicato nell’Area Industriale di Baragiano, nel Comune di Balvano, in prossimità del confine con il territorio comunale di Bella;
- il processo produttivo, come schematizzato nel seguente diagramma di flusso estratto dalla relazione allegata all’istanza (le unità produttive sono riportate nella planimetria allegata alla presente autorizzazione) prevede in sintesi:



- lo stoccaggio delle materie prime in appositi spazi in cumuli coperti da teli in pvc (area di messa in riserva, pavimentata in calcestruzzo industriale), come indicato nella planimetria dell’impianto allegata: in corrispondenza di tali aree è dislocato un impianto di abbattimento delle polveri (umidificazione dei materiali);
- il prelievo dei rifiuti con pale gommate o escavatore e il carico dei materiali nella tramoggia dell’impianto di frantumazione;
- il processo di riduzione volumetrica (granulometrica) dei materiali che avviene nel trituratore;

- il processo di deferrizzazione dove si separano i materiali magnetici dagli inerti;
- il trasporto dei materiali triturati sul nastro munito di impianto di abbattimento delle polveri (immissione di acqua a pressione attraverso ugelli posizionati sia lungo il tratto del nastro trasportatore, sia all'ingresso dell'alimentazione del frantumatore: l'automatizzazione dell'impianto consente il dosaggio della quantità d'acqua riducendo i consumi pur ottenendo un elevato grado di abbattimento);
- la selezione degli inerti recuperati in varie pezzature che avviene mediante vaglio vibrante (il materiale triturato viene portato da un apposito nastro trasportatore direttamente alla tramoggia di carico del vaglio vibrante);
- il trasporto del materiale vagliato mediante nastri in appositi cumuli;
- le materie prime in ingresso allo stabilimento sono rifiuti speciali non pericolosi delle tipologie 7.1 e 7.6; il prodotto finale è costituito da inerti recuperati (MPS - materie prime secondarie) che, dopo essere stati sottoposti al test di cessione, saranno stoccati nelle aree pavimentate indicate in planimetria (allegato 1);
- l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti inerti si riferisce ai rifiuti riportati nella tabella seguente estratta dalla relazione integrativa del 25/10/2017:

Tip.	Descrizione	CER	Attività di stoccaggio	Attività di recupero	Quantità t/a
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerato di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato proveniente da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311,170101, 170102;170103; 170802;170107; 170904	R13	R5	20.000
7.6	Conglomerato bituminoso frammenti di piattelli per il tiro a volo	170302	R13	R5	50.230
Quantità totale di conferimento alla piattaforma			70.230		

- al fine di limitare le emissioni di polveri nelle varie fasi del ciclo produttivo, l'azienda si propone di adottare le seguenti misure di contenimento:
 - tutti i materiali inerti in ingresso (attività di messa in riserva) sono classificati rifiuti non pericolosi (richiesta al produttore la caratterizzazione di base e analitica ...) e vengono sottoposti a test di cessione, non dovendo contenere amianto e altre sostanze pericolose;
 - è prevista la copertura dei cumuli dei materiali in ingresso con teli di polietilene, il contenimento dell'altezza dei cumuli delle materie prime e dei prodotti finali a granulometria più fine;
 - non è previsto l'impiego di sostanze tossiche;
 - la frantumazione e la vagliatura avvengono in apparecchiature dotate di elementi finalizzati al contenimento delle polveri (sovrasponde tramoggia di carico trituratore; copertura vaglio vibrante);
 - sono previsti sistemi di abbattimento (immissione di acqua a pressione attraverso ugelli), dislocati lungo la linea di produzione, attraverso i quali il materiale sarà mantenuto costantemente bagnato durante le lavorazioni di frantumazione, vagliatura e movimentazione sui nastri trasportatori;
 - le strade di accesso all'impianto saranno pavimentate in conglomerato cementizio;
 - il piazzale di movimentazione inerti sarà munito di impianto idrico per l'innaffiamento dello stesso e dei cumuli degli inerti;
 - l'impianto consente di limitare le emissioni polverulente e sonore grazie alle bassa velocità di rotazione degli alberi;
 - si prevede la limitazione dell'attività nelle ore di vento intenso; la restrizione del limite di velocità dei mezzi di movimentazione interna pari a 30 km/h;
 - si prevede la realizzazione di una barriera naturale ai limiti perimetrali del lotto con alberi ad alto fusto allo scopo di impedire il passaggio di eventuali polveri sollevate da folate di vento;
- nella relazione tecnica allegata all'istanza si procede alla stima delle emissioni associate all'impianto di selezione e frantumazione inerti facendo riferimento alle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" dell'A.R.P.A. Toscana (metodi di stima di tali emissioni basati sui modelli dell'United States Environmental Protection Agency -US-EPA); i risultati di tale studio sono in sintesi i seguenti:
 - emissione media oraria stimata pari a 178 g/h, calcolata nell'ipotesi di adozione di un'unica misura di mitigazione (materiali in lavorazione bagnati);

- tenendo conto delle altre misure di contenimento previste, le emissioni complessive stimate si riducono a valori pari a circa 65 g/h;
- considerando i recettori sensibili presenti intorno allo stabilimento (abitazioni civili poste a Nord dell'area ad una distanza di circa 450 m), si conclude che non sussistono rischi di superamento o raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria in corrispondenza degli stessi e non sussiste la necessità di procedere ad un monitoraggio delle emissioni anche nel raggio di 50 metri dal sito;
- per quanto concerne la gestione degli scarichi idrici:
 - le acque reflue provenienti dal bagno annesso al box ufficio saranno convogliate nella rete fognaria consortile;
 - le acque provenienti dalle aree di movimentazione dei mezzi, di accettazione del rifiuto e dalle aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti finali saranno intercettate e fatte confluire in un apposito impianto di trattamento per poi essere scaricate anch'esse nella rete consortile;
 - il servizio idrico della zona industriale è gestito dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (ASI), lo scarico avviene pertanto in rete fognaria consortile, conformemente ai valori previsti per lo scarico in pubblica fognatura dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.L.gs n. 152/2006 (e s.m.i.);
 - il “*Contratto di concessione per l'immissione delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche nelle reti fognarie consortili dell'ASP*” è stato stipulato in data 27/05/2015 tra la ditta IMPRESA TURLIONE S.r.l. e il Consorzio ASI;
 - l'autorizzazione relativa allo scarico suddetto non è oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO ALTRESI'

che l'art. 13 c. 4-ter della L. 116/2014 che recita “*Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*” ha chiarito quali devono essere le caratteristiche del rifiuto affinché lo stesso possa essere utilizzato come materia prima seconda (ora End of Waste) per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali;

TENUTO CONTO che la presente autorizzazione:

- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 59/2013, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. 59/2013, la comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- modifica e aggiorna, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. g) del D.P.R. 59/2013, la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RITENUTO che

- in merito alla verifica e il rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge Quadro sull'inquinamento acustico), in assenza della zonizzazione acustica comunale di cui alla L. n. 447/95, si applicano i limiti di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991;
- sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per poter procedere all'aggiornamento per modifica sostanziale della Presa d'Atto n. 20630 del 08/06/2015 con la quale questo Ufficio ha iscritto la ditta IMPRESA TURLIONE S.r.l. nel registro della Provincia al numero 128 per l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nel seguito;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con delibera del consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

RILASCIA

l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **IMPRESA TURLIONE S.r.l.** con sede legale Via Aldo Capitini, 16, Potenza, per lo stabilimento di messa in riserva e recupero (R13, R5) tramite impianto di frantumazione e vagliatura di materiale fresato e materiale da costruzione, ubicato nella Zona Industriale di Baragiano, Comune di Balvano (PZ) (Catasto: Foglio 4, particella n. 133; coordinate geografiche sist. rif. WGS84: 40°41'50.6"N; 15°32'43.6"E), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1:

- lettera c): “*autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- lettera e): “*comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447*”;
- lettera g): “*comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

con l'obbligo di gestire l'impianto:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente (in materia di gestione rifiuti, scarichi idrici, acque, emissioni, rumore), dell'igiene, salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione incendi;
- in conformità alle **prescrizioni** di seguito riportate:

A. GENERALI

- 1) la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 e pertanto è relativa all'autorizzazione in materia ambientale necessaria per esercire l'attività esclusivamente per gli effetti ed in sostituzione dei titoli abilitativi per cui è rilasciata; la Società è comunque tenuta ad acquisire ed a rispettare i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i permessi, i pareri, le comunicazioni e/o i nulla-osta di tutti gli altri Enti/Amministrazioni competenti non inclusi nella presente autorizzazione necessari per la realizzazione delle opere e per l'esercizio dell'attività;

B. Emissioni in atmosfera:

- 2) l'azienda deve comunicare alla Provincia di Potenza - Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente, al Comune di Balvano e all'A.R.P.A.B., la data fissata per l'avviamento e la messa a regime dell'impianto di frantumazione e vagliatura, almeno quindici giorni prima (la messa a regime dello stabilimento deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data fissata per l'avviamento, fatto salvo eventuale differimento richiesto in tempo utile con istanza motivata e assentito da questo Ufficio);
- 3) lo stabilimento deve essere esercito secondo quanto previsto dalla Parte I dell'allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si producono, manipolano, caricano e scaricano, immagazzinano materiali polverulenti, in particolare:
 - i macchinari e i sistemi usati per la preparazione e la produzione dei materiali polverulenti devono essere incapsulati;
 - le attività di movimentazione, carico e scarico, trasferimento sui nastri trasportatori degli inerti devono essere effettuate in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive mantenendo, in particolare nei periodi siccitosi e ventosi, una umidificazione costante e sufficiente dei materiali, delle aree di lavoro, delle piste interne all'area non pavimentate e soggette al transito dei veicoli;
 - per quanto concerne lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti in ingresso all'impianto di recupero di rifiuti inerti: i cumuli devono essere coperti con teli e non devono superare l'altezza massima dal p.c. di m 3; deve essere garantita, nelle ore lavorative, una umidificazione costante e sufficiente della superficie degli stessi tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
 - lo stoccaggio dei prodotti finali gestiti nell'impianto di recupero di rifiuti inerti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive mantenendo, in alternativa alla realizzazione di coperture, una umidificazione costante e sufficiente della superficie dei cumuli;
 - per il trasporto dei materiali polverulenti devono essere utilizzati automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura;
 - i mezzi di lavoro e trasporto devono spostarsi a basse velocità sulle vie di transito interne;

- 4) l'azienda deve effettuare con cadenza quadrimestrale l'autocontrollo dei PM10, PM2,5 e IPA secondo i seguenti criteri:
- le campagne di monitoraggio devono essere condotte per quindici giorni consecutivi in almeno tre punti, di cui uno da prendere come riferimento o bianco;
 - le metodiche analitiche e di prelievo, la scelta dei punti dove posizionare i campionatori, devono essere concordati con l'ARPAB – Ufficio Aria, dopo la presentazione da parte dell'azienda di uno studio modellistico di dispersione, di diffusione e trasporto degli inquinanti, in cui vengano riportate le determinazioni analitiche di almeno due campagne di bianco, condotte in condizioni atmosferiche diverse;
 - al termine del primo biennio del suddetto monitoraggio, l'ARPAB – Ufficio Aria ha facoltà di apportare modifiche a quanto sopra prescritto;

C. Tutela dall'inquinamento acustico

- 5) in assenza della zonizzazione acustica comunale di cui alla L. n. 447/95 si applicano i limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, art. 6, comma 1, validi per zone esclusivamente industriali secondo cui il limite diurno e notturno è 70 dB(A);
- 6) in caso di superamento di detti limiti la Società deve intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori; a valle degli interventi bisogna procedere a un nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia;
- 7) la Società, attraverso un tecnico competente, deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi sia al confine aziendale sia in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili con periodicità quadriennale (e comunque ogni volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche) e trasmettere i risultati al Comune di Balvano in quanto Ente competente ai sensi della L. n. 447/95 e s.m.i., all'A.R.P.A.B. ed all'A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana;
- 8) all'avvio delle attività, in condizioni di pieno regime, la Società deve provvedere a trasmettere i risultati delle misurazioni fonometriche dell'impianto e la relativa valutazione;

D. Gestione dei rifiuti

- 9) la Ditta Impresa Turlione S.r.l. deve gestire l'impianto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente nel Settore, in particolare della Parte IV del d.lgs. 152/06, tenendo conto della responsabilità della gestione dei rifiuti, degli adempimenti per la tenuta dei registri di carico/scarico e trasporto dei rifiuti ovvero degli analoghi obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità (Sistri);
- 10) la ditta, può esercire l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi nel rispetto delle norme tecniche indicate nel D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e come riportato nella seguente tabella:

Codice CER	Descrizione CER	Stoccaggio (R13) annuale consentito (t/a)	Stoccaggio istantaneo ammesso (t) 70% stoccaggio totale (NOTA 1)	Recupero (R5) annuale consentito (t/a)	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche del rifiuto	Caratteristiche prodotti Materiali ottenuti	Recupero Destinazione
Tip.7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto							R5
101311	<i>rifiuti della produzione di materiali compositi, a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</i>	20.000	14.000 (810 mq)	20.000	cumuli coperti con telo impermeabile	materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205	a) produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto all'all. 3 al
170101	<i>cemento</i>							
170102	<i>mattoni</i>							
170103	<i>mattonelle e ceramiche</i>							
170107	<i>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui</i>							

	<i>alla voce 170106</i>								D.M. 5/02/98;	
170802	<i>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801</i>								c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'all. 3 al D.M. 5/02/98)	
170904	<i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903</i>									
Tip.7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro a volo							R5		
170302	<i>Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301</i>	50.230	35.161 (1.185 mq)	50.230	Cumuli coperti con telo impermeabile	rifiuto solido costituito da bitume ed inerti	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205	materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate (NOTA 2)	b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'all. 3 al D.M. 5/02/98); c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo di cui all'all. 3 al D.M. 5/02/98.	

[NOTA: 1) lo stoccaggio istantaneo deve tener conto delle dimensioni delle aree di stoccaggio e delle seguenti prescrizioni: i cumuli non devono superare l'altezza massima dal p.c. di m 3; la conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e stoccaggio. Le aree previste nel progetto sono state indicate dalla ditta nella documentazione tecnica consegnata all'Ufficio (planimetria allegata) e l'introduzione o l'eliminazione di nuove aree dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio];

2) le caratteristiche del materiale da costruzione ottenuto dalle operazioni di recupero deve avere le caratteristiche dei materiali normalmente presenti in commercio, deve rispettare le norme tecniche previste dai regolamenti europei e dovrà comunque adeguarsi alle nuove disposizioni normative con particolare riferimento al regolamento recante la disciplina per la definizione dell'End of Waste per il fresato di asfalto, il cui iter normativo risulta essere già in itinere presso il MATTM e la Commissione Europea]

Procedure di accettazione rifiuti

- 11) il gestore deve verificare l'accettabilità dei rifiuti all'impianto prima della presa in carico mediante acquisizione del formulario di identificazione/Scheda Sistri, verifica visiva;
- 12) il gestore, ai sensi dell'art. 8 c. 4 del D.M. 5/02/98 e s.m.i., deve acquisire il certificato di caratterizzazione dei rifiuti dal produttore ad ogni modifica del processo tecnologico che ha prodotto il rifiuto e comunque almeno ogni 24 mesi;
- 13) il gestore deve verificare la conformità dei rifiuti in ingresso alle disposizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite nel D.M. 5/02/98 e s.m.i. e nella presente autorizzazione e laddove necessario effettuare la caratterizzazione degli stessi;
- 14) qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo in copia il formulario di identificazione, specificando i motivi per la mancata accettazione, indicando nome o ragione sociale del produttore o del detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni definite;
- 15) il gestore deve trasmettere a questo Ufficio, entro giorni 30 (trenta) dalla registrazione del primo carico dei rifiuti in ingresso, le analisi di caratterizzazione degli stessi per ogni singola tipologia; dette analisi

vanno trasmesse ogni due anni e comunque ogni volta che intervengono delle modifiche sostanziali nel processo di produzione;

Gestione impianto

- 16) deve essere garantita la buona efficienza e la manutenzione della recinzione lungo il perimetro dello stabilimento, dei piazzali e della viabilità, dei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche e superficiali, dei sistemi di gestione dei rifiuti liquidi, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- 17) deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 18) nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero;
- 19) deve essere distinto il settore per il conferimento da quello per la messa in riserva;
- 20) il settore per il conferimento:
 - deve essere opportunamente pavimentato;
 - deve essere dotato di un sistema di raccolta di eventuali reflui che possano fuoriuscire dagli automezzi;
 - deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione;
- 21) il settore dedicato alla messa in riserva deve essere pavimentato e organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuti opportunamente separate;
- 22) le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere organizzate in aree chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

Criteri di gestione

- 23) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di polveri o altre emissioni moleste e tutti gli accorgimenti e i presidi necessari a protezione e a salvaguardia delle matrici ambientali (aria, suolo, sottosuolo e acque) in tutte le fasi del processo;
- 24) i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- 25) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- 26) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, sia quelli in ingresso che quelli prodotti, deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 27) la conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e stoccaggio;
- 28) la ditta deve riportare sul registro di carico e scarico dei rifiuti, ogni volta che viene svolta l'operazione di recupero, il quantitativo di rifiuti recuperati, le modalità di stoccaggio e l'area dedicata in modo che siano chiaramente individuabili data e quantitativo del rifiuto recuperato;
- 29) la ditta deve rispettare lo stato dei luoghi rappresentati nella planimetria che si allega alla presente;
- 30) la ditta deve trasmettere entro il 30 aprile di ciascun anno, i diritti di iscrizione annuali al registro della Provincia da versare sul c.c.p. n. 16869729 intestato alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, determinato ai sensi del D.M. 21 luglio 1998 n. 350; nella causale devono essere indicati:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale;l'iscrizione è sospesa in caso di mancato versamento nei termini previsti (art. 3 del D.M. 350 del 21 luglio 1998);

PRECISA CHE

- a) l'autorizzazione ha durata di **15 anni a far data dal presente provvedimento** e può essere rinnovata, previa presentazione alla Provincia di Potenza di apposita istanza, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata della documentazione prevista dalla modulistica di settore e dagli eventuali atti di indirizzo vigenti; se l'istanza di rinnovo è stata presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività e degli impianti può continuare nel rispetto della presente autorizzazione;
- b) l'esercizio delle attività oggetto dell'autorizzazione è subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie, che devono essere presentate entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell'importo pari ad € 84.720,00 determinate come da D.G.R. 471 dell'8 aprile 2011 (Tabelle 1 - 5) e rivalutate in base all'indice ISTAT (5.9 %) alle quali è possibile applicare le riduzioni previste; le stesse dovranno avere decorrenza dalla data del presente provvedimento e durata pari al periodo di validità dell'autorizzazione più due anni. Tali garanzie devono essere presentate dalla Società ed accettate da questo Ufficio prima dell'avvio all'esercizio, devono richiamare il presente provvedimento, avere durata pari al periodo di validità dell'autorizzazione più due anni ed essere predisposte secondo quanto riportato nello Schema di contratto di cui all'Allegato B alla D.G.R. 471/11;
- c) la presente autorizzazione si riferisce alle attività di esercizio dello stabilimento, di cui si allega la planimetria relativa al ciclo produttivo, così come descritte nel presente atto e non all'esecuzione delle opere; sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici deputati, ai sensi delle norme vigenti;
- d) è demandata all'Amministrazione Comunale di Balvano e al Consorzio ASI, ciascuno per le proprie competenze, la responsabilità del rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione delle opere dello stabilimento in cui è svolta l'attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;
- e) la Società deve comunicare ogni eventuale modifica gestionale o strutturale all'impianto nel suo complesso che sarà valutata da questo Ufficio;
- f) la Società deve comunicare l'eventuale variazione del legale rappresentante, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/00, relativa al possesso dei requisiti soggettivi;
- g) sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici deputati, ai sensi delle norme vigenti, in particolare la Società deve rispettare i limiti di cui alla tabella 3, colonna "scarico in pubblica fognatura", allegato 5, Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come previsto nel contratto con l'ASI e le prescrizioni impartite con la Determinazione Dirigenziale n. 23AB.2017/D.767 del 13/07/2017 della Regione Basilicata (Dipartimento Ambiente ed Energia Ufficio Compatibilità Ambientale) "*Parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di VIA relativamente al Progetto per le attività di messa in riserva e recupero (R13, R5) tramite impianto di frantumazione e vagliatura di materiale fresato e materiale da costruzione nell'area Industriale di Baragiano nel Comune di Balvano (PZ)*";
- h) in caso di inosservanza di prescrizioni o accertamento di violazioni, si applicano, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore, le sanzioni previste dalle norme che disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'A.U.A.;
- i) questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel caso ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali;

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento a:
 - SUAP "Platano - Melandro", al fine di notificarlo agli interessati (indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.vietridipotenza.pz.it);
 - Ditta IMPRESA TURLIONE S.r.l. (indirizzo PEC: impresaturlione@pec.it);
 - A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana (indirizzo PEC: protocollo@pec.aspbasilicata.it);
 - A.R.P.A.B. (indirizzo PEC: protocollo@pec.arpab.it) per i controlli ambientali di cui alla Legge 61/94, con specifico riferimento alla prescrizione n. 4 della presente autorizzazione;
 - Comune di Balvano (indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.balvano.pz.it);
- di trasmettere la presente Autorizzazione al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione a mezzo posta elettronica (prevista dal D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2015 del "Codice dell'Amministrazione Digitale") per la pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 sul sito web istituzionale in "Amministrazione Trasparente - Sezione Provvedimenti – Sottosezione: Provvedimenti Dirigenti/Tabella delle Autorizzazioni";

- di pubblicare la presente Autorizzazione nell'Albo on-line del sito web istituzionale della Provincia Potenza ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.


Avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza, dello stesso.

Il Coordinatore dell'AUA
(Arch. V. Moretti)

Il Dirigente
(Ing. A. Attolico)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.

Allegato 1 – Planimetria stabilimento IMPRESA TURLIONE S.r.l.



LEGENDA	
①	LOCALE BOX
②	PESA
③	CANCELLO
④	DISOLEATORE/DISSABBIATORE
ED1	⑤ AREA STOCCAGGIO FRESATO
ED2	⑥ AREA STOCCAGGIO MATERIALE DA COSTRUZIONE
ED3	⑦ AREA STOCCAGGIO MPS
	⑧ GRUPPO ELETTROGENO
ED4	⑨ IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE E SELEZIONE
—	Condotta scarico acque nere
—	Condotta scarico acque bianche

ED... Sorgenti Emissioni Diffuse Polverulente



Committente	Impresa Turlione S.r.l. Via Capitini, 16 – 85100 - I
Impianto	Attività di messa in riserva e recupero (R13-R5), tramite frantumazione e vagliatura, di materiale freato e mater costruzione. Area Industriale di Baragiano nel Comune di Ba

OGGETTO:
Istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilime all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152